

DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2015
645/2015/R/GAS

AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS
PER L'ANNO 2016 E MODIFICHE ALLA RTDG

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 22 dicembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: decreto-legge 159/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, n. 106;
- la legge della Regione Sicilia 7 maggio 2015, n. 9 (di seguito legge della Regione Sicilia 9/2015);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di

regolazione 2009-2012 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012”, come modificata in ultimo con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS (di seguito: RTDG 2009-2012);

- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 4 settembre 2014, 437/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 437/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2014, 634/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 634/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2015, 647/2015/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3, comma 1, della RTDG prevede che a decorrere dall’anno 2014 l’Autorità definisca e pubblichi, entro il 15 dicembre di ciascun anno, i seguenti valori:
 - le tariffe obbligatorie e gli importi di perequazione bimestrale d’acconto per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
 - le opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale (di seguito: opzioni tariffarie gas diversi);
 - le componenti a copertura dei costi operativi e dei costi di capitale centralizzati della tariffa di riferimento *TVD*, relative al servizio di distribuzione;
 - le componenti a copertura dei costi operativi della tariffa di riferimento *TVM*, relative al servizio di misura del gas naturale;
 - la tariffa di riferimento *COT*, relativa al servizio di commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
- l’articolo 4 della RTDG definisce i criteri per le decorrenze delle rettifiche relative a dati patrimoniali e dati fisici ai fini tariffari.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 583/2015/R/COM sono stati approvati i criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo

2016-2021 ed è stato definito il valore del tasso di remunerazione per i servizi infrastrutturali del settore gas per gli anni 2016-2018;

- in particolare, con la medesima deliberazione 583/2015/R/COM il tasso di remunerazione del capitale investito per il servizio di distribuzione e per il servizio di misura è stato fissato pari rispettivamente al 6,1% e al 6,6% per il periodo 2016-2018.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla definizione delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale:
 - l'articolo 40, comma 1, della RTDG prevede che ciascuna impresa distributrice applichi, alle attuali e potenziali controparti di contratti aventi ad oggetto i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, una tariffa obbligatoria fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione;
 - l'articolo 40, comma 2, della RTDG prevede che le tariffe obbligatorie siano differenziate per ambito tariffario, come definito al successivo articolo 41 della medesima RTDG, e che riflettano i costi del servizio in ciascuno di tali ambiti tariffari;
 - l'articolo 40, comma 3, della RTDG individua struttura e componenti della tariffa obbligatoria;
 - l'articolo 40, comma 4, della RTDG prevede che l'elemento $\tau_1(dis)$ della tariffa obbligatoria, espresso in euro per punto di riconsegna, sia destinato alla copertura di quota parte dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione;
 - l'articolo 40, comma 5, della RTDG stabilisce che l'elemento $\tau_3^f(dis)$ della tariffa obbligatoria, espresso in centesimi di euro per *standard* metro cubo, sia articolato per scaglioni tariffari, secondo quanto riportato nella Tabella 6 della RTDG, e sia destinato alla copertura dei costi operativi e della quota parte dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione che non trovano copertura dall'applicazione delle quote fisse di cui all'articolo 40, comma 4, della medesima RTDG;
 - l'articolo 58 della RTDG prevede che l'Autorità aggiorni le componenti τ_1 e τ_3 della tariffa obbligatoria in coerenza con le disposizioni previste dal Titolo 7 della RTDG in relazione alle tariffe di riferimento;
 - l'articolo 40, comma 7, della RTDG prevede che l'elemento $\tau_1(mis)$ della tariffa obbligatoria, espresso in euro per punto di riconsegna, sia destinato alla copertura dei costi operativi e di capitale relativi al servizio di misura e sia differenziato per ambito tariffario;
 - l'articolo 40, comma 8, della RTDG stabilisce che l'elemento $\tau_1(cot)$ della tariffa obbligatoria, espresso in euro per punto di riconsegna, sia destinato

alla copertura dei costi del servizio di commercializzazione e sia uguale in tutto il territorio nazionale;

- l'articolo 40, comma 9, della RTDG stabilisce che, a partire dall'anno 2015, le componenti $\tau_l(dis)$ e $\tau_l(mis)$ sono articolate nei seguenti scaglioni:
 - classe di gruppo di misura inferiore o uguale a G6;
 - classe di gruppo di misura superiore a G6 e inferiore o uguale a G40;
 - classe di gruppo di misura superiore a G40;
- con la deliberazione 634/2014/R/GAS è stato previsto che a partire dall'anno 2015 l'articolazione delle componenti $\tau_l(mis)$ della tariffa obbligatoria sia fissata in modo da riflettere il costo medio dei gruppi di misura di ciascuna delle classi di cui al punto precedente e che l'articolazione delle componenti $\tau_l(dis)$ sia determinata con criteri analoghi a quelli utilizzati per l'articolazione delle componenti $\tau_l(mis)$.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione all'aggiornamento delle componenti a copertura dei costi operativi e dei costi di capitale centralizzati della tariffa *TVD*, relativi al servizio di distribuzione:
 - l'articolo 47 della RTDG prevede che, ai fini dell'aggiornamento annuale delle componenti $t(dis)_{t,d,r}^{ope}$ e $t(dis)_{t,d,g}^{ope}$ della tariffa di riferimento *TVD*, relativa al servizio di distribuzione, si applichino:
 - il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
 - il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, di cui all'articolo 11, comma 1, della RTDG per le vecchie gestioni comunali o sovracomunali;
 - il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, di cui all'articolo 19 della RTDG, per le gestioni d'ambito;
 - il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamento del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
 - l'articolo 49 della RTDG prevede che, ai fini dell'aggiornamento annuale della componente $t(dis)^{avv}$ a copertura dei costi operativi nelle località in avviamento, si applichino:
 - il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
 - il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamento del

- quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
- l'articolo 52 della RTDG prevede che l'aggiornamento della componente $t(cen)_t^{cap}$ a copertura dei costi di capitale centralizzati sia effettuato in funzione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
 - in relazione all'aggiornamento delle componenti a copertura dei costi operativi della tariffa *TVM*, relativa al servizio di misura, e della tariffa *COT*, relativa al servizio:
 - l'articolo 50 della RTDG prevede che, ai fini dell'aggiornamento annuale delle componenti $t(ins)_t^{ope,b}$, $t(rac)_t^{ope}$ e $t(cot)$, a copertura dei costi operativi dei servizi di commercializzazione e misura, si applichino:
 - il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
 - il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, di cui all'articolo 11, comma 2, della RTDG;
 - il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamento del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
 - l'articolo 51 della RTDG prevede che l'aggiornamento annuale della quota parte della componente $t(ins)_t^{ope,v}$ a copertura dei costi operativi di base sia effettuato applicando le regole previste dall'articolo 50 della RTDG per la componente $t(ins)_t^{ope,b}$ e che l'aggiornamento della quota parte relativa alla maggiorazione $\Delta CVER_{unit,t}$ sia effettuato applicando il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 15 della RTDG.

CONSIDERATO CHE:

- in data 20 novembre 2015 si è chiusa la raccolta dai dati fisici, economici e patrimoniali necessari per determinare il costo dei servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2016;
- il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat è risultato pari a -0,11%;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat è pari a 0,20%.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 45 della RTDG fissa le regole per la determinazione degli importi in acconto del meccanismo di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione del gas naturale.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla determinazione delle opzioni tariffarie gas diversi:
 - l'articolo 64, comma 3, della RTDG stabilisce che rientrino nell'ambito di applicazione della regolazione tariffaria le reti canalizzate di gas diversi dal naturale gestite in concessione che servano almeno 300 punti di riconsegna;
 - l'articolo 65, comma 2, della RTDG prevede che, ai fini della determinazione delle opzioni tariffarie gas diversi, la quota parte del costo riconosciuto a copertura dei costi operativi relativi alla gestione delle infrastrutture di rete sia calcolata in base ai valori riportati nella Tabella 5 della RTDG;
 - l'articolo 11, comma 1, lettera d), della RTDG prevede che il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale, da applicare per gli aggiornamenti delle tariffe con efficacia fino all'anno 2016, sia fissato pari a 0%;
 - l'articolo 65, comma 3, della RTDG stabilisce che le opzioni tariffarie gas diversi riflettono i costi del servizio, come determinati dall'Autorità e sono differenziate per ambito gas diversi;
 - il medesimo articolo della RTDG prevede che le opzioni tariffarie gas diversi siano composte dalle componenti ot_1 , ot_3 e $\tau_1(mis)$;
 - l'articolo 66, comma 1, della RTDG stabilisce che nel periodo di avviamento, nelle singole località interessate, l'impresa distributrice applichi opzioni tariffarie gas diversi liberamente determinate;
 - l'articolo 67 della RTDG prevede che l'Autorità aggiorni annualmente le componenti ot_1 , ot_3 e $\tau_1(mis)$ in funzione dei tassi di variazione delle variabili che influenzano il costo del servizio, determinati in coerenza con le regole previste per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
 - alla data del 20 novembre 2015, di chiusura della raccolta dati per le determinazioni tariffarie per l'anno 2016, in relazione ai servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale, delle 78 imprese distributrici che alla data del 15 ottobre 2015 hanno partecipato alla raccolta:
 - 35 imprese distributrici hanno compilato e trasmesso per via telematica in modo completo la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione;
 - 38 imprese hanno dichiarato di servire, alla data del 31 dicembre 2014, in tutte le località gestite un numero di punti di riconsegna inferiore a 300;
 - 5 imprese non hanno trasmesso alcun dato;

- sulla base delle informazioni a disposizione della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità, delle cinque imprese che non hanno trasmesso alcun dato:
 - le imprese SERVIZI & IMPIANTI RETI GAS SRL – ID 3344 e QUATTROPETROLI SPA – ID 669 risultano servire, negli anni precedenti, località con un numero di punti di riconsegna inferiore a 300;
 - l’impresa LIGURIA GAS S.R.L. – ID 1843 risulta servire negli anni precedenti, un numero di punti di riconsegna superiore a 300 nella località DOLCEACQUA (IM) – ID Località 708;
 - l’impresa ULTRAGAS C.M. S.P.A. – ID 793 risulta servire negli anni precedenti, un numero di punti di riconsegna superiore a 300 nella località TORRE ORSAIA (SA) - ID Località 5796;
 - l’impresa distributrice ESSENERGIA Sas – ID 14505, per la quale con deliberazione 437/2014/R/GAS sono state determinate le opzioni tariffarie gas diversi e le condizioni economiche di fornitura di gas di petrolio liquefatti per gli anni dal 2003 al 2013, non ha ad oggi reso disponibili informazioni che consentano di stabilire se la medesima sia oggetto degli obblighi previsti in materia tariffaria dalla RTDG per il periodo 2014-2019.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione:
 - l’articolo 59, comma 2, della RTDG prevede che, qualora i Comuni concedenti abbiano incrementato il canone delle concessioni di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge 159/07, le imprese distributrici interessate possano presentare apposita istanza all’Autorità per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti per effetto di tali disposizioni;
 - l’articolo 59, comma 3, della RTDG stabilisce che condizioni necessarie perché l’Autorità riconosca i maggiori oneri di cui all’articolo 59, comma 2, della RTDG sono che il Comune non abbia assegnato una nuova concessione successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge 159/07 e che la concessione sia scaduta;
 - l’articolo 59, comma 5, della RTDG dispone che il riconoscimento dei maggiori oneri di cui all’articolo 59, comma 2, sia limitato al periodo che intercorre dalla data di efficacia dell’aumento del canone fino alla data in cui viene aggiudicata la nuova gara;
 - nel caso in cui il coefficiente GP_i , di cui all’articolo 59, comma 4, della RTDG assuma valore pari a 1, ovvero il valore di $VRD_{07-08,c,i}^{170/04}$ cui al medesimo comma della RTDG sia pari a 0, ovvero l’impresa distributrice non abbia indicato l’ammontare massimo dei maggiori oneri riconosciuti ($COL_{c,i}$)

- all'atto dell'invio dei dati tariffari, il valore di $COL_{c,i}$ assume valore pari a zero;
- l'articolo 59, comma 6, della RTDG prevede che l'impresa distributrice possa istituire un'apposita componente tariffaria a copertura dei maggiori oneri di cui all'articolo 59, comma 2, della RTDG, denominata canoni comunali, di cui è data separata evidenza in bolletta;
 - il medesimo articolo 59, comma 6, della RTDG stabilisce che il valore della componente tariffaria, di cui al punto precedente, sia determinato dividendo l'ammontare massimo dei maggiori oneri riconosciuti $COL_{c,i}$ per il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t , sulla base della miglior stima disponibile;
 - l'articolo 59, comma 7, della RTDG prevede che, nell'istanza di cui all'articolo 59, comma 2, della RTDG, l'impresa distributrice proponga per l'approvazione dell'Autorità il valore della componente $COL_{c,i}$;
 - come indicato nelle FAQ pubblicate in relazione alla RTDG 2009-2012, la documentazione prodotta deve dimostrare l'effettiva attivazione, da parte dei Comuni, dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti di cui al comma 4, articolo 46-bis del decreto-legge 159/07, con un impegno formalizzato, scritto e pubblico, che non può limitarsi a una documentazione da cui si evinca una mera indicazione dell'intenzione del Comune di attivare tali meccanismi di tutela;
 - al fine di valutare l'esistenza di un impegno formale dei Comuni ad attivare, a fronte dell'incremento dei canoni di concessione, dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti, sono stati ritenuti idonei documenti prodotti nella forma di delibere della giunta comunale o di altri organi competenti, provvedimenti del sindaco e determinazioni dirigenziali;
 - la documentazione prodotta non è valutata rispondente alle prescrizioni della RTDG nei seguenti casi:
 - produzione di documentazione incompleta o nella forma di proposta di deliberazione;
 - produzione di deliberazioni sospese per effetto di successivi provvedimenti;
 - mancanza di un riferimento esplicito all'attivazione di meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti nel deliberato o nel determinato dei documenti prodotti o negli atti aggiuntivi allegati;
 - mancanza nella documentazione prodotta dell'indicazione della destinazione prioritaria dei fondi raccolti con l'incremento dei canoni all'attivazione dei meccanismi di tutela o indicazione di destinazioni alternative di tali fondi;
 - 13 imprese distributrici hanno presentato, nell'ambito della raccolta dati per la definizione delle tariffe 2016, nuova istanza per l'applicazione della componente canoni comunali di cui all'articolo 59, comma 6, della RTDG, con riferimento a 75 località, indicando gli elementi per il calcolo

dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione;

- sono pervenute istanze per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione ai sensi della legge della Regione Sicilia 9/2015, là dove stabilisce che, nelle more dell'espletamento delle gare, i comuni possono applicare un canone pari al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione per l'anno termico 2007-2008 e che "le risorse aggiuntive sono destinate, prioritariamente, all'attivazione di misure di tutela sociale per le fasce deboli della popolazione, a spese di investimento o al supporto delle procedure di riequilibrio finanziario previste dall'articolo 243 *bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- il riconoscimento di oneri sostenuti per aumenti del canone concessorio previsto per funzioni sociali è già disciplinato dall'articolo 59, commi 2 e 3, della RTDG, ai sensi dei quali un tale riconoscimento è condizionato al rispetto delle sole finalità previste dall'articolo 46-bis del decreto-legge 159/07, ossia "all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli degli utenti".

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 25, comma 1, della RTDG prevede che il valore di rimborso relativo ai cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'affidamento del servizio sia stratificato per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio;
- sulla base di quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, della RTDG la stratificazione per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio è effettuata sulla base delle risultanze dello stato di consistenza e/o delle perizie di stima, se disponibili in modo completo;
- l'articolo 25, comma 3 della RTDG prevede che, nel caso in cui non siano disponibili informazioni puntuali desumibili dallo stato di consistenza e/o dalle perizie di stima, trovi applicazione la stratificazione *standard*, definita con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione;
- sono pervenute richieste di chiarimento in relazione alle modalità applicative delle disposizioni della RTDG in materia di stratificazione del valore di rimborso, in particolare nel caso in cui la stratificazione sulla base delle risultanze dello stato di consistenza e/o delle perizie di stima non sia pubblicata nel bando di gara.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della RTDG e in coerenza con quanto indicato nei considerata, alla definizione e alla pubblicazione dei valori, validi per l'anno 2016, relativi a:
 - le tariffe obbligatorie e gli importi di perequazione bimestrale d'acconto per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
 - le opzioni tariffarie gas diversi;
 - le componenti a copertura dei costi operativi e dei costi di capitale centralizzati della tariffa di riferimento *TVD*, relativa al servizio di distribuzione;
 - le componenti a copertura dei costi operativi della tariffa di riferimento *TVM*, relativa al servizio di misura del gas naturale;
 - la tariffa di riferimento *COT*, relativa al servizio di commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
 - importi di perequazione bimestrale d'acconto per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
- in relazione alla determinazione delle tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione del gas naturale:
 - tenere conto delle rettifiche di dati patrimoniali e fisici, secondo le decorrenze di cui all'articolo 4 della RTDG;
 - in coerenza con l'approccio adottato per la determinazione delle tariffe obbligatorie negli anni 2014 e 2015, al fine di incrementare la stabilità delle tariffe, prevedere che i volumi di gas rilevanti utilizzati nelle determinazioni delle quote variabili delle tariffe obbligatorie a copertura dei costi del servizio di distribuzione siano determinati come media mobile dei dati relativi al gas distribuito nell'ultimo quadriennio disponibile;
- in relazione alla determinazione delle opzioni tariffarie gas diversi:
 - con riferimento alle imprese LIGURIA GAS S.R.L. – ID 1843, ULTRAGAS C.M. S.P.A. – ID 793 ed ESSENERGIA Sas – ID 14505 procedere alla determinazione delle opzioni rispettivamente per gli ambiti gas diversi LIGURIA, CAMPANIA e LAZIO secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della RTDG, che disciplinano il caso di mancata comunicazione dei dati fisici relativi al numero di punti di riconsegna serviti.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alle istanze per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dagli incrementi dei canoni di concessione ai sensi di quanto previsto dal comma 4, articolo 46-bis, del decreto-legge 159/07:
 - procedere all'approvazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri $COL_{c,i}$ di cui all'articolo 59, comma 4, della RTDG per le

- imprese distributrici che hanno fornito gli elementi necessari per la valorizzazione di tale ammontare e completa documentazione;
- prevedere che qualora ricorrano le condizioni previste dagli articoli 59, comma 2, e 59, comma 3, della RTDG, anche in relazione a quanto precisato nelle FAQ pubblicate, il recupero di eventuali periodi pregressi debba essere effettuato nel primo anno utile;
 - escludere dal riconoscimento dei maggiori oneri $COL_{c,i}$ le imprese distributrici che non forniscano idonea documentazione di cui all'articolo 59, comma 3, lettera a), della RTDG o che non forniscano gli elementi necessari per la valorizzazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri;
 - in particolare, escludere dal riconoscimento di cui al precedente punto le imprese che non dimostrino che le risorse aggiuntive derivanti dall'aumento del canone siano state destinate dai Comuni all'attivazione di meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti, poiché è solo questa la destinazione prevista dalle disposizioni di legge che si riflette favorevolmente sul sistema e può quindi configurare un costo riconoscibile in tariffa, in linea con la finalità di cui all'articolo 1 della legge 481/95;
 - su queste basi, procedere al riconoscimento dell'ammontare $COL_{c,i}$ con riferimento alle località riportate nella *Tabella 4* dell'Allegato A al presente provvedimento, in relazione alle quali la documentazione allegata è risultata rispondente alle prescrizioni della RTDG, valutando invece come non idonee le istanze di riconoscimento con riferimento alle località di cui alla *Tabella 5* dell'Allegato A al presente provvedimento, in relazione alle quali dalla documentazione allegata non risulta l'impegno formale dei Comuni ad attivare, a fronte dell'incremento dei canoni di concessione, meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti.

RITENUTO OPPORTUNO:

- al fine di garantire trasparenza e pari condizioni informative ai soggetti partecipanti alle gare per l'assegnazione delle concessioni per ambito, precisare le modalità applicative delle disposizioni della RTDG in materia di stratificazione del valore di rimborso;
- in particolare, prevedere che la stratificazione del valore di rimborso ai fini tariffari sia effettuata sulla base delle risultanze dello stato di consistenza e/o delle perizie di stima, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della RTDG, a condizione che tale stratificazione sia pubblicata nel bando di gara e che in caso contrario trovi applicazione la stratificazione *standard* di cui all'articolo 25, comma 3, della RTDG

DELIBERA

Articolo 1

Approvazione delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale di cui all'articolo 40, della RTDG, per l'anno 2016

- 1.1 Sono approvate le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, di cui all'articolo 40 della RTDG, per l'anno 2016, come riportati nella Tabella 1 dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 2

Approvazione delle opzioni tariffarie gas diversi, per l'anno 2016

- 2.1 Sono approvate le opzioni tariffarie gas diversi, di cui all'articolo 65 della RTDG, per l'anno 2016, come riportate nella Tabella 2 dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3

Determinazione degli importi di perequazione bimestrale d'acconto relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, per l'anno 2016

- 3.1 Sono approvati gli importi di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2016 relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'articolo 45 della RTDG, come riportati nella Tabella 3 dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 4

Aggiornamento delle componenti a copertura dei costi di capitale centralizzati e dei costi operativi delle tariffe TVD, TVM e COT, per l'anno 2016

- 4.1 Le Tabelle 4 e 5 della RTDG sono sostituite con le Tablelle 4 e 5 riportate nell'Allegato B al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 5

Approvazione dell'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri $COL_{c,i}$

- 5.1 E' approvato l'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri $COL_{c,i}$, di cui all'articolo 59 della RTDG, per le località riportate nella Tabella 4 dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 6
Modifiche della RTDG

- 6.1 Al comma 25, comma 2, della RTDG, dopo le parole “se disponibili in modo completo” sono inserite le parole “e a condizione che la stratificazione sia pubblicata nel bando di gara”.
- 6.2 Al comma 25, comma 3, della RTDG, dopo le parole “nel caso in cui non siano disponibili informazioni puntuali desumibili dallo stato di consistenza e/o dalle perizie di stima” sono inserite le parole “o nel caso in cui la stratificazione non sia stata pubblicata nel bando di gara”.

Articolo 7
Disposizioni finali

- 7.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa Conguaglio per il Settore elettrico.
- 7.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

22 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni